



# Tribunale di Messina

Seconda sezione civile - Ufficio fallimenti

Messina, 9 aprile 2020

Ai **giudici delegati ai fallimenti**  
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano  
dott. Daniele Carlo Madia  
sede

Ai **curatori fallimentari**  
loro sedi

Al **Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** di Messina  
Al **Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti**  
**ed Esperti contabili** di Messina

E p.c.

Al Presidente del Tribunale  
Alla Cancelleria fallimentare

Oggetto: nuova circolare in tema di procedimenti concorsuali alla luce del **decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, modificativo del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.**

Facendo seguito al decreto del Presidente del Tribunale 23 marzo 2020 ed alle circolari di questo presidente di sezione, tenuto conto delle modifiche apportate dal d.l. 9 aprile 2020 n. 23 al d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in esito a riunione sezionale a distanza *ex art. 47 quater* ord. giud., si trasmettono le seguenti indicazioni operative per il settore fallimentare, che sostituiscono ogni precedente circolare in materia.

**a) Quanto al ricevimento dei giudici delegati.**

I colloqui in Tribunale da parte dei giudici delegati con curatori, commissari e liquidatori giudiziali, esperti stimatori e, in generale, professionisti interessati alle procedure concorsuali sono **sospesi, allo stato, sino all'11 maggio 2020.**

Eventuali urgenze potranno essere evidenziate con apposita istanza motivata, con "allerta" telematica di urgenza.

Ove si ritenga indispensabile un colloquio diretto (al di là di specifiche esigenze di incontro in Tribunale), conformemente alle prassi adottate da altri Uffici, sarà possibile contattare il giudice all'indirizzo di posta elettronica istituzionale ([giuseppe.minutoli@giustizia.it](mailto:giuseppe.minutoli@giustizia.it); [danielecarlo.madia@giustizia.it](mailto:danielecarlo.madia@giustizia.it); [claudiagiovanna.bisignano@giustizia.it](mailto:claudiagiovanna.bisignano@giustizia.it)) per programmare un contatto telefonico ovvero a mezzo software "teams di Microsoft" o videochiamata WhatsApp.

**b) Quanto alle udienze prefallimentari.**

L'art. 10, co. 1, d.l. n. 23/2020 ha disposto che **tutti i ricorsi ex artt. 15 e 195 legge fall. e 3 d.p.r. n. 270/1999 depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili** (salva l'eccezione del co. 2, relativa a istanze di fallimento presentate dal P.M., quando vi è richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 15, co. 8, legge fall.). Ne consegue che il Tribunale dichiarerà con decreto l'improcedibilità di quei ricorsi.

Il co. 3 statuisce che quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi faccia seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo tra le predette date non viene computati nei termini ex art. 10 e 69 bis legge fall. (rispettivamente ai fini del decorso del termine annuale di cessazione/cancellazione dell'impresa e della decadenza dalla revocatoria fallimentare).

Le **udienze prefallimentari inerenti ricorsi presentati in data precedente al 9 marzo 2020 fissate sino all'11 maggio 2020 verranno differite d'ufficio a data successiva**, con decreto dei giudici assegnatari dei fascicoli, stante il diritto del debitore di comparire personalmente.

Nel predetto periodo verranno trattate solo le procedure che (anche a seguito di specifica istanza della parte interessata, positivamente valutata dallo stesso magistrato) rivestano effettivo carattere di **urgenza**, tenuto comunque conto della perché, ad esempio, stiano maturando i termini ex art. 10 legge fall. o si sta consolidando una ipoteca o altro.

In tale ultimo caso, i difensori possono anche depositare difese scritte, comunicando che non intendono comparire all'udienza, che si terrà quindi in assenza delle parti ed eventualmente del fallendo.

Analogo trattamento è riservato alla trattazione dei concordati ai sensi degli artt. 161, co. 6, legge fall. e per le udienze ex artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall.

Salvo diversa successiva determinazione, le udienze prefallimentari fissate tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 saranno invece trattate con l'adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di più persone in aula o nei corridoi.

**c) Quanto alle attività di apposizione dei sigilli ed inventario.**

Le attività in questione sono sospese sino all'11 maggio 2020, salvi i casi di assoluta urgenza per evitare la dispersione dei beni da acquisire alla massa e in ogni altro caso, da valutare con il necessario rigore, in cui dal ritardo può derivare effettivo pregiudizio per gli interessi della massa.

**d) Quanto all'attività di gestione e controllo del curatore (e del commissario e del liquidatore giudiziali). Gli ordini di liberazione.**

Premesso che, con tutta evidenza, il curatore (e il liquidatore e il commissario giudiziale nel concordato preventivo) continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (es.: acquisizione canoni di locazione, interlocuzione con le parti), **gli accessi presso i cespiti del fallito sono sospesi sino alla data dell'11 maggio 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi**, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):

- 1) esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorio;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- 4) ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.

Per il medesimo periodo il curatore è esonerato dal procedere di presenza all'interrogatorio del fallito salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice. Il curatore potrà comunque inviare al fallito un questionario, che verrà concordato con il giudice delegato, con una griglia di domande sostitutive dell'interrogatorio (v. all. n. 1).

Quanto agli ordini di liberazione, fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) ai sensi dell'art. 113, co. 6, d.l. n. 18/2020 (secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020), **sino alla data del 30 giugno 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso), ad eccezione delle seguenti ipotesi** e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

**e) Quanto all'attività dell'esperto stimatore.**

Sino all'11 maggio 2020 (e salvo eventuale successiva proroga), l'esperto stimatore sarà sollevato esclusivamente dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite acquisito alla massa fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore. Conseguentemente sono da intendersi sospesi i termini per il deposito della perizia sino al 31 maggio 2020.

**f) Quanto alle udienze di verifica dei crediti.**

Le udienze di verifica dei crediti fissate sino all'11 maggio 2020 saranno rinviate a data successiva (prudenzialmente dopo il 30 giugno 2020), stante l'ordinaria presenza di più parti in aula.

Le verifiche fissate dal 12 maggio e sino al 30 giugno 2020 si svolgeranno con la **modalità della c.d. partecipazione virtuale o cartolare**, prevista dall'art. 83, co. 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e, quindi, senza la presenza fisica del curatore e dei creditori. Il giudice delegato conseguentemente assegnerà alle parti (in aggiunta al termine ex art. 95, co. 2, legge fall. per presentare osservazioni) termine sino a due giorni prima per il deposito telematico di sintetiche note scritte (non superiori a una pagina), contenenti eventuali precisazioni del credito o controdeduzioni alle osservazioni di altri creditori. Il curatore potrà partecipare all'udienza mediante collegamento video e audio a distanza, tramite applicativo Microsoft Team.

**g) Quanto alle vendite.**

Deve ricordarsi che, a norma dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 23/2020, dal 9 marzo all'11 maggio 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Pertanto, **deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo** da parte dell'aggiudicatario, che tuttavia potrà, con tutta evidenza, pagare quanto dovuto. Così come l'emissione

dei decreti di trasferimento e gli atti pubblici di trasferimento ex art. 107, co. 1 legge fall., salve effettive e motivate ragioni di urgenza, da segnalare.

Gli **esperimenti di vendita da fissare** saranno fissati prudenzialmente per date successive al 30 giugno 2020.

Poiché, come detto al punto d), gli accessi al cespite in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene sono sospesi sino alla data dell'11 maggio 2020, conseguentemente, venendo meno una attività informativa essenziale per il potenziale acquirente, **sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità "asincrona" ovvero sincrona mista) fissate sino al 30 maggio 2020**, salvo diversa determinazione del giudice (ad esempio, laddove sia possibile evitare qualsiasi rischio per il curatore e le parti, come nel caso di beni totalmente all'aperto (es. struttura portuale o terreno) o di beni immateriali (es. brevetti o licenze).

Pertanto:

- 1) il curatore darà avviso della predetta sospensione sia personalmente agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *"vendita differita ai sensi del d.l n. 18/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione"*; il curatore stesso darà comunicazione di tale adempimento al giudice delegato;
- 2) le offerte già ritualmente pervenute per le vendite oggetto di sospensione verranno considerate valide per il nuovo esperimento da fissare, salvo, per l'appunto, che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;
- 3) la cancelleria sino al 30 maggio 2020 non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.
- 4) I curatori comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito sino alla data del 30 maggio 2020;
- 5) Qualora la vendita sospesa sia stata fissata con modalità tradizionale o sia sincrona mista, nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra sospesi, il giudice provvederà con il cancelliere alla apertura delle eventuali buste già pervenute, al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento; la eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti verrà effettuata con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;
- 6) in relazione alle procedure sospese nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;

7) il curatore provvederà a chiedere al giudice la rifissazione della vendita, previa nuova richiesta di autorizzazione dell'atto esecutivo del programma di liquidazione (nei fallimenti c.d. di nuovo rito) ovvero mera istanza (nei fallimenti ante 2006).

**h) Quanto alle udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore.**

Le udienze di rendiconto fissate sino all'11 maggio 2020 sono differite d'ufficio a data successiva, in base al carico del ruolo.

Salvo diverse istruzioni ai sensi dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, le udienze di rendiconto fissate dopo la predetta data e sino al 30 giugno si terranno con la sola presenza in aula del curatore, potendo gli interessati presentare osservazioni telematicamente nel termine a ritroso loro assegnato.

**i) Quanto ai procedimenti di concordato preventivo e di ristrutturazione dei debiti**, si richiama l'art. 9 d.l. n. 23/2020.

La presente circolare sarà trasmessa, a cura della cancelleria, ai soggetti ed Enti in indirizzo e sarà pubblicata, a cura della Edicom s.r.l., sul sito del Tribunale.

Il Presidente della Seconda sezione civile  
(Giuseppe Minutoli)

